VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria. C. 2759, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna 8

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Agostino SANTILLO, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'avvio dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2759, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria e, successivamente, allo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria.

C. 2759, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Agostino SANTILLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'Accordo costituisce la base giuridica pattizia per realizzare l'iniziativa della Santa Sede volta a realizzare – nella tenuta di proprietà della Santa Sede sita a Santa Maria di Galeria (Roma) – un impianto agrivoltaico atto a soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e istituzioni ad esso collegati. La relazione illustrativa, che accompagna il

provvedimento, evidenzia, inoltre, che l'iniziativa è stata condivisa dalla parte italiana in quanto coerente con la comune partecipazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e all'Accordo di Parigi del 2015, nonché con gli obiettivi nazionali di sviluppo dell'indipendenza energetica e di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, al contempo tutelando gli usi agricoli del suolo.

L'Accordo si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede che all'impianto agrivoltaico, alle strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica e a ogni altra infrastruttura collegata o connessa da installare nell'area di proprietà della Santa Sede, si applichi la disciplina di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929. Tale disciplina prevede il godimento delle immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, l'esenzione da vincoli o espropriazioni per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa Sede, nonché l'esenzione da tributi tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo stesso articolo esclude, tuttavia, che gli impianti possano fruire di incentivazioni o di altri benefici eventualmente previsti dalla legislazione italiana per impianti della medesima natura.

L'articolo 2 prevede che l'energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico sia immessa nella rete elettrica italiana secondo la normativa tecnica di settore, senza oneri o adempimenti fiscali a carico della parte vaticana. Nei limiti della quantità di energia prodotta dall'impianto, lo Stato della Città del Vaticano ha diritto di prelevare dalla rete italiana quanto occorrente all'approvvigionamento della Città del Vaticano, degli immobili indicati negli articoli da 14 a 16 del Trattato del Laterano e degli enti e istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede. Per tali ultimi soggetti – estranei al regime di esenzione fiscale concordatario – restano fermi gli obblighi di versamento delle eventuali imposte dovute. È altresì previsto che l'eventuale eccedenza di produzione rispetto a tali esigenze resti nella disponibilità dello Stato italiano.

L'articolo 3 prevede che le autorità dello Stato della Città del Vaticano – ossia il Governatorato e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – si adoperino per ricorrere a soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicurino il massimo rispetto possibile della terra, conciliando al meglio la preservazione dell'uso agricolo del suolo, il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dell'area, la riduzione al minimo dell'impatto ambientale e la tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. A tal fine, al paragrafo 1, si stabilisce che l'impianto sia realizzato mediante strutture elevate da terra, in modo da favorire la continuità dell'utilizzazione agricola e zootecnica. Il paragrafo 2 chiama le autorità italiane a collaborare con quelle vaticane per facilitare la rapida realizzazione del progetto, anche attraverso lo scambio di informazioni e, ove occorra, la definizione di intese di carattere tecnico. Il paragrafo 3 istituisce infine un organismo paritetico – composto da rappresentanti delle due Parti – per l'applicazione dell'Accordo, cui spettano compiti di sovrintendenza alle operazioni di immissione e cessione dell'energia elettrica, di determinazione delle modalità di contabilizzazione degli scambi e delle eventuali compensazioni finanziarie, di risoluzione delle questioni pratiche applicative e di individuazione di possibili utilizzi con finalità sociale delle eccedenze di produzione, anche a beneficio delle comunità residenti nel territorio limitrofo all'impianto.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la modalità di risoluzione di dubbi interpretativi o di eventuali controversie applicative e i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 disciplina la composizione della delegazione italiana in seno all'organismo paritetico previsto dall'Accordo. Di essa fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, tra gli altri, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), degli

enti territoriali interessati e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.